



Camera di Commercio
Avellino

Bando per l'assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Avellino con forma giuridica società di capitale e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Decreto-legge n. 34/2020, conv. con modific. nella legge n. 77/2020)

INDICE

Art.1 – OGGETTO E FINALITÀ	3
Art. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	3
Art. 3 – DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI	4
Art. 4 – OGGETTO E BASE GIURIDICA DELL’AIUTO	4
Art. 5 – REGIME DI AIUTO	5
Art. 6 – FONDO STANZIATO	7
Art. 7 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI AIUTI	8
Art. 8 – ESCLUSIONI	9
Art. 9 – FORMA TECNICA, IMPORTO [MASSIMO] E CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI	10
Art. 10 – MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	11
Art. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ	13
Art. 12 – PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE	13
Art. 13 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE DELLE DOMANDE	14
Art. 14 – ISTRUTTORIA TECNICA E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE	14
Art. 15 – VERIFICHE PRODROMICHE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	15
Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	16
Art. 17 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO	16
Art. 18 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA	17
Art. 19 – RINUNCIA E RIMBORSO ANTICIPATO	18
Art. 20 – COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE	18
Art. 21 – CLAUSOLA ANTITRUFFA	19
Art. 22 – DIRITTO DI ACCESSO	19
Art. 23 – TUTELA GIURISDIZIONALE	19
Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
DEFINIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA	22

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

L'art. 125, c. 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l'art. 54 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevedono che le Camere di Commercio e le loro società *in-house* possano adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» – e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dalla medesima Comunicazione, dalla successiva Decisione della Commissione C(2020) 3482 final (“State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”) e dalla legge.

L'aiuto può essere concesso dalle Camere di Commercio sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, anche avvalendosi di piattaforme online di *social lending* e di *crowdfunding*.

Avvalendosi di tale facoltà, la Camera di Commercio di Avellino (“**Camera di Commercio**”) ha disposto con delibera del consiglio camerale n. 5 del 18 maggio 2020 e con delibera di Giunta n. 5/42 del 22 ottobre 2020 di adottare misure di aiuto in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)¹ che hanno sede legale ed operativa nella propria circoscrizione territoriale e che si trovino in una situazione di carenza di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, la Camera di Commercio ha stanziato, a valere sulle proprie risorse, il fondo pari a un milione di euro di cui al successivo art. 6.

L'aiuto sarà concesso nella forma di finanziamenti con piano di rimborso rateale a tasso agevolato, dell'importo massimo di 10.000,00 euro o 15.000,00 euro per ciascuna impresa con forma giuridica società di capitali e della durata di cui al successivo art. 9, da assegnare secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e previo accertamento di una soglia minima di accesso di merito creditizio fino ad esaurimento dell'importo stanziato alle condizioni previste dal presente Bando e dai relativi allegati.

La presente procedura si svolge con modalità telematiche attraverso l'utilizzo della Piattaforma accessibile all'indirizzo internet restart.infocamere.it (“**Piattaforma**”).

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il finanziamento oggetto del presente Bando è erogato dalla Camera di commercio di Avellino (c.f. 8000290644 Partita IVA 00533260642) con sede legale in Piazza Duomo, 5 Avellino PEC cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it; mail promozione@av.camcom.it; tel. 08256941 sito web istituzionale www.av.camcom.gov.it .

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 l. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area II “Area Impresa, Promozione e Agricoltura” Dott. Antonello Murru.

Pec: areaimpresa@av.legalmail.camcom.it

E-mail: antonello.murru@av.camcom.it

Tel: 0825694206

¹ Per la definizione di MPMI v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente atto.

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio nelle sezioni Promozione Economica/Bandi di contributi 2020 e in Amministrazione Trasparente/concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici unitamente agli allegati:

- Schema modulo di domanda (Allegato 1);
- Schema di contratto di finanziamento (Allegato 2);

Le richieste d'informazioni relative ai contenuti del Bando e alle modalità di presentazione delle domande tramite l'utilizzo della Piattaforma possono essere indirizzate al Responsabile del procedimento Dott. Antonello Murru all'indirizzo mail antonello.murru@av.camcom.it.

Art. 4 – OGGETTO E BASE GIURIDICA DELL'AIUTO

Il presente Bando ha ad oggetto l'erogazione di aiuti alle MPMI aventi sede legale ed operativa nella provincia di Avellino sotto forma di finanziamenti con piano di rimborso rateale a tasso agevolato, ai sensi dell'art. 54, comma 2, d.l. 34/2020, e alle condizioni di cui alla sezione. 3 (“Misure temporanee in materia di aiuti di Stato”), sez. 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”) e s.m.i., e in conformità con la successiva Decisione della Commissione C(2020) 3482 final (“State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”).

Per maggiori informazioni in merito al regime degli aiuti si rinvia al successivo art. 5 del presente Bando.

Si indicano i principali riferimenti normativi della presente procedura:

- decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 del 21 maggio 2020 avente ad oggetto State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro (“**Regime Quadro**”);
- comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i. (“**Quadro temporaneo**”);
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis*;
- regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE;
- regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77 (“**d.l. n. 34/2020**”);
- l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” (“**l. n. 234/2012**”);
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni” (“**d.m. 115/2017**”);

- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59” (“**d.lgs. n. 123/1998**”);
- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (“**d.lgs. n. 159/2011**”);
- delibera del Consiglio camerale n. 5 del 18 maggio 2020, con la quale è stato aggiornato il preventivo ed è stato rimodulato il programma promozionale 2020 prevedendo di attivare nel 2020 un’azione articolata sul credito tenendo conto delle indicazioni di Unioncamere e del MISE in coerenza con il decreto Cura Italia;
- deliberazione di Giunta camerale n. 5/42 del 22 ottobre 2020 con la quale è stato disposto di attivare l’iniziativa di *social lending* a sostegno delle MPMI della provincia di Avellino emanando due distinti bandi di finanziamento di cui il primo destinato alle imprese con forma giuridica società di capitale ed il secondo ad imprese individuali o società di persone, destinando a ciascuno un fondo di un milione di euro;
- determinazione dirigenziale **n. 242 del 2 dicembre 2020** con la quale è stato emanato il bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Avellino con forma giuridica società di capitale e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al Regime Quadro, al Quadro temporaneo, nonché ai Regolamenti UE sugli aiuti *de minimis* e sugli aiuti in regime di esenzione, nonché alla correlata normativa statale; le previsioni del presente Bando non possono essere interpretate in senso difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti del Regime Quadro e del Quadro temporaneo, dei Regolamenti UE, e della correlata normativa statale.

La Camera di Commercio si riserva di emanare ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie in seguito alla sopravvenienza di normative europee, statali o regionali.

Art. 5 – REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in conformità con il Regime Quadro e con il Quadro Temporaneo e sono soggetti ai limiti e alle condizioni prescritti dalla sez. 2.7 del Regime Quadro, dalla sez. 3 del Quadro temporaneo e, in particolare, dalla sez. 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e dagli artt. 54 e ss. d.l. 34/2020 e richiamati qui di seguito.

condizioni generali

Gli aiuti di cui al presente Bando sono soggetti alle seguenti condizioni stabilite dal Regime Quadro:

- il valore nominale totale dell’aiuto non può superare l’importo di € 800.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale, sicché lo stanziamento della Camera di commercio viene definito in un importo predeterminato e in via preventiva rispetto alla concessione dell’aiuto;
- fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, l’aiuto non può essere concesso a imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in uno stato di difficoltà come definito dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione²;
- l’aiuto è concesso entro e non oltre il termine ultimo di vigenza del Regime Quadro .

² Per la definizione di impresa in difficoltà v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente atto.

condizioni ulteriori per i settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli

Gli aiuti destinati alle imprese che operano nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli sono sottoposti alle seguenti ulteriori condizioni:

- in deroga al limite di valore sopra indicato, per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura il valore nominale totale dell'aiuto non può superare l'importo di € 120.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- in deroga al limite di valore sopra indicato, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli il valore nominale totale dell'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'art. 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

criteri per la verifica del rispetto dei limiti di valore degli aiuti

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di valore degli aiuti sopra indicati:

- le imprese attive in una pluralità di settori ad alcuni dei quali si applichino limiti inferiori a quello generale di € 800.000,00 devono assicurare con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna tipologia di attività sia rispettato il limite pertinente e che la somma degli aiuti relativi ai diversi settori non superi il limite generale;
- gli aiuti non devono superare i limiti massimi per beneficiario sopra indicati neppure se sommati ad altri aiuti, anche se concessi da soggetti diversi; a tal fine, il richiedente deve dichiarare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 al momento di presentazione della domanda di non aver ricevuto, né di dover successivamente ricevere aiuti che, se sommati a quelli richiesti ai sensi del presente Bando, comporterebbero un superamento del limite generale o di quelli particolari sopra indicati.

La verifica del rispetto dei limiti è effettuata – secondo quanto riportato nella sez. 6 (“Soglie, costi ammissibili e cumulo”) della circolare prot. 0005531–P–18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di Aiuti di Stato – con riferimento alla singola unità economica³, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, ai fini del calcolo delle soglie e dei limiti di cumulo per impresa, si fa riferimento alla unità economica a cui la singola impresa appartiene. Si rimanda alla nozione di unità economica contenuta nelle Definizioni che accompagnano il presente Bando.

accesso agli aiuti per imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per aiuti non rimborsati (deroga al divieto di cui all'art. 46, c. 1, l. n. 234/2012; compensazione)

³ Per la definizione di unità economica v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente atto.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 53 e 61 d.l. n. 34/2020:

- in deroga all'art. 46, c. 1, l. n. 234/2012, i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, possono accedere agli aiuti previsti dalla presente procedura (in quanto erogati ai sensi del Quadro Temporaneo) al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

obblighi di registrazione

In conformità con quanto prescritto dagli artt. 63 e 64 d.l. n. 34/2020 gli aiuti oggetto della presente procedura sono concessi in osservanza degli obblighi di registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 l. n. 234/2012 e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. Gli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono registrati nei registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

Gli aiuti oggetto della presente procedura sono identificati attraverso codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», fornito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art. 8 del sopra richiamato d.m. n. 115/2017.

L'entità dell'aiuto del presente bando sarà quantificato nel valore nominale del prestito, a qualunque condizioni questo venga concesso.

condizioni per il cumulo di aiuti

In deroga a quanto sopra previsto, gli aiuti di cui alla presente procedura possono essere cumulati con quelli previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) e dal regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*, nonché con aiuti concessi sul regolamento di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti previste tali regolamenti.

Art. 6 – FONDO STANZIATO

Le risorse finanziarie che la Camera di Commercio mette a disposizione ai fini del presente Bando ammontano ad un importo complessivo di € **1.000.000,00 (un milione di euro)**.

L'aiuto è concesso sotto forma di finanziamenti.

Per la disciplina di dettaglio in ordine a forma, importo e condizioni economiche dei finanziamenti stessi si rinvia all'art. 9.

N.B. La Camera di commercio si riserva il diritto di sospendere, revocare, annullare la presente procedura, e comunque di non procedere in tutto o in parte all'assegnazione del finanziamento e/o alla stipula del Contratto di finanziamento al ricorrere di giustificati motivi correlati a sopravvenienze normative e/o ad imprevisti di carattere tecnico e, comunque, a cause a sé non imputabili, previa adozione di apposito e motivato provvedimento. Nel qual caso le imprese partecipanti alla procedura e/o altri eventuali terzi non avranno nulla a pretendere nei confronti della Camera di commercio. La partecipazione alla presente procedura non fa sorgere, in nessun caso, alcun diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.

Art. 7 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI AIUTI

Possono presentare domanda di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando le imprese di tutti i settori merceologici in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. siano micro, piccole o medie imprese (MPMI) e abbiano sede legale ed operativa in provincia di Avellino;
- b. abbiano forma giuridica di **società di capitali** come di seguito specificato: Società a responsabilità limitata (S.r.l.); Società semplificata a responsabilità limitata (Srls); Società unipersonale a responsabilità limitata; Società per azioni (S.p.a.); Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.); Società consortile per azioni (S.c.p.a.); Società cooperativa a responsabilità limitata (S.c.r.l.);
- c. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto camerale;
- d. siano attive al momento della presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del finanziamento;
- e. abbiano depositato l'ultimo bilancio presso la Camera di Commercio;
- f. non fossero alla data del 31 dicembre 2019 già in stato di difficoltà come definito dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dall'art. 3, punto 5, regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione⁴.

In deroga alla previsione che precede e in conformità con quanto previsto dall'art. 61, c. 1-*bis*, d.l. n. 34/2020, possono presentare domanda le micro e piccole imprese, come sopra definite, che risultavano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi della normativa sopra indicata, purché le stesse

- (i) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
 - (ii) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che, al momento della concessione dell'aiuto, l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure
 - (iii) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione;
- g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci, così come individuati dall'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159/2001;
 - h. non si trovino in una situazione di inadempimento ad obblighi di versamento all'erario, secondo quanto previsto nell'art. 48-*bis* d.P.R. 602/1973 e nella normativa di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, e alla circolare del medesimo Ministero del 29 luglio 2008, n. 22, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalla normativa sull'emergenza Covid-19;
 - i. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalla normativa sull'emergenza Covid-19;
 - j. abbiano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - k. non siano tra le imprese per le quali è stata disposta la risoluzione del contratto di microcredito camerale per gestione irregolare della linea di credito concessa ed in ogni caso tra quelle inadempienti con il rimborso delle rate;
 - l. non abbiano in corso un contenzioso di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente camerale;

⁴ Per la definizione di impresa in difficoltà v. sezione DEFINIZIONI in calce al presente bando.

- m. rispettino le condizioni e i limiti di cui al precedente art. 5; a tal fine, l'impresa partecipante sarà tenuta a dichiarare eventuali legami funzionali, economici ed organici con altre imprese rilevanti ai fini dell'individuazione di un'unità economica, come previsto dal medesimo art. 5.
- n. non incorrano nella preclusione a ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche di cui all'art. 4, c. 6, d.l. n. 95/2012, conv. con modific. in l. n. 135/2012, per avere in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio;
- o. si trovino in una situazione di improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità per effetto delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19;

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sopra richiamati, l'impresa richiedente deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, compilando il Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Bando.

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'impossibilità di accedere al finanziamento.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e al momento dell'erogazione del finanziamento, a pena di decadenza.

Art. 8 – ESCLUSIONI

Non possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando e, qualora lo facciano, sono automaticamente escluse dalla procedura le imprese la cui attività rientra in una o più delle seguenti ipotesi:

- è destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
- è attinente alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, ecc.);
- utilizza animali vivi a fini scientifici e sperimentali senza garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
- è di puro sviluppo immobiliare;
- è di natura puramente finanziaria.

L'impresa attesta di non svolgere le suddette attività con autodichiarazione compilando il Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Bando. La Camera di commercio si riserva di compiere eventuali verifiche anche a campione.

Art. 9 – FORMA TECNICA, IMPORTO [MASSIMO] E CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI

Forma tecnica	Gli aiuti di cui al presente Bando saranno concessi nella forma di finanziamenti con piano di rimborso rateale a tasso agevolato
Importo a scelta tra i due previsti	- € 10.000,00; - € 15.000,00;

Durata a scelta tra quelle prestabilite	[18/24/30/36] mesi
Periodicità rata	Semestrale posticipata
Tipo ammortamento	A rata costante (alla francese)
Tipologia di tasso d'interesse	Fisso
Tasso d'interesse	TAN 1% (365/365) senza oneri e spese
Tasso d'interesse di mora	2%

Art. 10 – MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

La domanda di finanziamento deve essere presentata – a partire **dalle ore 9.00 del 14/12/2020** e fino **alle ore 23.59 del 15/01/2021**), salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dello stanziamento disponibile – esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma accessibile all'indirizzo internet restart.infocamere.it (“**Piattaforma**”).

Le domande saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on line sulla Piattaforma - sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Bando, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Bando. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, è ammessa soltanto la domanda presentata per prima in ordine cronologico, mentre le domande successive sono considerate irricevibili.

Le imprese che – pur essendo giuridicamente distinte – si configurano come singola unità economica, ai sensi della Circolare prot. 0005531-P-18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di Aiuti di Stato, possono presentare una sola domanda.

Per presentare la domanda è necessario autenticarsi tramite SPID/CNS “Carta Nazionale dei Servizi” del legale rappresentante dell'impresa. I soggetti sprovvisti di identità digitale (SPID) o di CNS devono quindi previamente dotarsi di uno di tali strumenti di autenticazione e procedere ai seguenti passaggi:

- accedere alla Piattaforma e autenticarsi tramite SPID o CNS
- registrarsi alla Piattaforma (registrazione)
- inserire i dati relativi al proprio profilo (profilazione)
- compilare la domanda telematica e caricare i documenti (v. infra).

N.B. Almeno 72 ore prima dell'apertura del termine d'invio della domanda di partecipazione si invita a dotarsi di SPID/CNS se non già in possesso o di verificarne la validità se in possesso. Inoltre, si invita ad accedere al sito restart.infocamere.it, verificare il corretto riconoscimento della propria utenza come legale rappresentante dell'impresa che intende effettuare la domanda al bando come risultante dal registro delle imprese, verificare la validità e corretta iscrizione della PEC dell'impresa nel registro delle imprese.

Non sono ricevibili e sono automaticamente escluse le domande presentate con altre modalità, e quelle inviate prima o dopo i termini sopra indicati, o mancanti in tutto o in parte dei documenti

previsti. Si precisa che, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione, non si fa luogo al soccorso istruttorio.

La domanda telematica viene compilata a sistema inserendo i dati richiesti nei campi ivi presenti. Effettuata la compilazione, il sistema genera il documento di Domanda di partecipazione in formato pdf, secondo il format di modello allegato al presente Bando (**allegato A**), compilato in ogni sua parte, e recante dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19, 46, 47, 76 d.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 7, che deve essere firmato digitalmente (**con estensione .p7m**) e caricato sulla Piattaforma.

A conclusione dei passaggi si procede all'invio della domanda, che viene protocollata elettronicamente dal sistema.

L'impresa riceve per accettazione, all'indirizzo PEC indicato nella domanda, una PEC di notifica del corretto recepimento della domanda, con indicazione del numero di Protocollo che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive della procedura.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda e dell'ordine cronologico di ammissione delle domande, fa fede incontrovertibilmente la data e ora di invio della domanda.

Sono ammesse esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo di posta elettronica PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura e tramite cui sono gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve corrispondere a quello comunicato al Registro delle Imprese.

La PEC che la Camera di commercio utilizza ai fini della presente procedura e per tutte le comunicazioni inerenti al Bando è la seguente: areaimpresa@av.legalmail.camcom.it.

Solo in caso di domanda completa e regolarmente sottoscritta con firma digitale, la Camera di Commercio può richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione.

In tal caso la Camera di Commercio assegna all'impresa un termine perentorio non superiore a 7 giorni lavorativi per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti. Il mancato invio in tutto o in parte di documenti/chiarimenti comporta l'automatica esclusione dell'impresa dalla procedura.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo dell'impresa richiedente all'interno della Piattaforma è ad esclusiva cura e responsabilità dell'impresa stessa.

Art. 11 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse le domande:

- inoltrate oltre il termine di scadenza del presente Bando;
- trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 10;
- prive di valida sottoscrizione digitale o sottoscritte digitalmente da soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa;
- che non abbiano superato positivamente le verifiche istruttorie della presente procedura;
- presentate in violazione dei limiti di massimale previsti dal Regime di aiuto di cui all'art. 5;
- che incorrono in una delle cause di esclusione indicate nell'art. 8.

Art. 12 – PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Il procedimento di valutazione è composto da due fasi:

- 1) istruttoria di ammissibilità formale delle domande;
- 2) istruttoria tecnica sul merito creditizio delle imprese richiedenti.

Le verifiche formali sono svolte dal Responsabile del Procedimento assistito da personale amministrativo della Camera di Commercio.

Sono sottoposte al procedimento di valutazione le domande individuate secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dalla Piattaforma che rientrano nella disponibilità del fondo stanziato. Le domande che superano il vaglio di ammissibilità formale di cui all'art. 13 ("**Domande Ammesse**"), sono assoggettate alla valutazione di merito creditizio secondo quanto indicato dall'art. 14.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con la decisione in merito all'ammissione delle imprese richiedenti a godere dell'aiuto, ferma la facoltà della Camera di Commercio di concludere anticipatamente il procedimento di valutazione nel caso di esaurimento del fondo stanziato o di riaprirlo nel caso di decadenza di una o più imprese richiedenti dall'accoglimento della domanda, a norma del successivo art. 14.

Art. 13 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE

L'**istruttoria di ammissibilità formale** delle domande è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;
- la completezza e la regolarità formale delle domande;
- la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7;
- l'insussistenza di una causa di esclusione di cui all'art. 8;

Le domande ammissibili vengono sottoposte ad istruttoria tecnica ("**Domande Ammesse**").

Art. 14 – ISTRUTTORIA TECNICA E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

L'**istruttoria tecnica** ha lo scopo di accertare che il merito creditizio delle imprese che hanno presentato le Domande Ammesse non sia inferiore al limite di seguito indicato.

Il merito creditizio delle imprese richiedenti sarà valutato sulla base delle informazioni e della classe di rischio appartenente all'Indice Complessivo di cui all'**allegato B** (descrizione dell'indice complessivo per la valutazione creditizia delle imprese richiedenti).

La soglia minima per l'accesso al finanziamento è **BB**.

Al fine di definire la classe di rischio sono previste, laddove ritenute necessarie, ulteriori richieste documentali e informative.

All'esito dell'istruttoria tecnica, su proposta del Responsabile del procedimento il Segretario Generale individua con proprio provvedimento

- le Domande Ammesse che sono state accolte, con indicazione degli importi dei relativi finanziamenti ("**Domande Accolte**")
- le Domande Ammesse che non sono state accolte, avendo i relativi richiedenti ottenuto esito negativo nella valutazione tecnica ("**Domande non accolte**")
- le Domande non Ammesse che non sono state accolte, per mancanza dei requisiti formali
- le Domande ricevute e non esaminate per esaurimento del fondo stanziato dalla Camera di commercio ("**Domande non esaminate per esaurimento del fondo**")

Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio nella Sezione Promozione economica e Amministrazione Trasparente/concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici, limitatamente agli elenchi delle domande accolte e di quelle non esaminate per esaurimento del fondo.

La Camera di commercio comunica tramite PEC a ciascuna impresa l'accoglimento o il non accoglimento della rispettiva domanda con le informazioni sull'esito della procedura.

Qualora il numero di domande presentate renda eccessivamente oneroso, soprattutto tenuto conto delle tempistiche stringenti che caratterizzano la presente procedura, provvedere alla comunicazione via PEC dell'esito della procedura anche nei confronti delle imprese che hanno presentato le Domande non esaminate per esaurimento del fondo, per queste ultime la comunicazione è sostituita dalla pubblicazione del provvedimento sopra menzionato sul sito istituzionale della Camera di commercio. È onere delle imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione monitorare il sito della Camera di commercio per aggiornarsi sullo stato della procedura.

Art. 15 – VERIFICHE PRODROMICHE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Prima di procedere alla stipula del contratto di finanziamento (“**Contratto**”), nei confronti di ciascuna impresa la cui domanda sia stata accolta viene verificato, fatte salve eventuali moratorie previste dalla normativa sull'emergenza Covid-19, che:

1. sia rispettata la normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;
2. siano rispettati gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, in conformità a quanto indicato dal d.l. 20 marzo 2014 n. 34 conv. con modific, in l. 16 maggio 2014 n. 78
3. non risultino inadempimenti ad obblighi di versamento all'erario, secondo quanto previsto nell'art. 48 bis d.P.R. 602/1973 e nella normativa di attuazione di cui al d.m. economia e finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e alla circolare MEF 29 luglio 2008 n. 22]
4. siano rispettate le regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità in materia di aiuti di Stato, mediante interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 l. n. 234/2012 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”

Qualora la verifica dia esito negativo per la mancanza di una o più delle sopraelencate condizioni, la Camera di Commercio comunica all'impresa la decadenza dal finanziamento. Nel qual caso è in facoltà della Camera di commercio, e sempre che sia reso possibile dalle tempistiche stringenti che caratterizzano la presente procedura, sottoporre al procedimento di valutazione la prima domanda individuata in ordine cronologico tra quelle non esaminate. In mancanza di domande da sottoporre alla procedura di valutazione il relativo finanziamento non viene assegnato.

In caso di irregolarità previdenziali-contributive (riscontrate all'esito delle verifiche sul DURC secondo le modalità di cui al d.l. 34/2014) o erariali (riscontrate all'esito delle verifiche ex art. 48 bis d.P.R. 602/1973), fatte salve eventuali moratorie previste dalla normativa sull'emergenza Covid-19, il finanziamento è concesso ma decurtato a compensazione dei corrispondenti debiti contributivi e/o fiscali.

Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Contratto di finanziamento (“**Contratto**”) tra Camera di commercio e impresa beneficiaria secondo il testo di cui all'**allegato C** al presente bando viene stipulato entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di cui al precedente art. 14, ovvero dalla ricezione della

relativa comunicazione da parte dell'impresa, se successiva alla data di pubblicazione.

Il Contratto deve essere sottoscritto digitalmente dall'impresa beneficiaria e trasmesso mediante PEC alla Camera di Commercio.

L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Camera di commercio del Contratto sottoscritto digitalmente dall'impresa beneficiaria.

Art. 17 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO

A pena di decadenza dal diritto al finanziamento e revoca del relativo provvedimento di assegnazione, le imprese beneficiarie sono obbligate a:

- rispettare tutte le condizioni previste dal Bando e dal Contratto;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 per tutta la durata del finanziamento;
- rispettare i limiti di massimale previsti dal Regime di aiuto di cui all'art. 5;
- rispettare le previsioni della normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;
- collaborare ai controlli che la Camera di Commercio potrà svolgere;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di corresponsione dell'ultima rata di rimborso del finanziamento la documentazione relativa al presente Bando;
- comunicare tramite PEC all'indirizzo areaimpresa@av.legalmail.camcom.it eventuali variazioni dei dati forniti ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e/o in sede di svolgimento della presente procedura e/o ai fini della stipula del Contratto e/o dell'erogazione del prestito;
- comunicare tramite PEC all'indirizzo areaimpresa@av.legalmail.camcom.it eventuali operazioni straordinarie che comportino il subentro di una nuova impresa nel rapporto di finanziamento; fermo restando che l'impresa subentrante deve possedere i requisiti di ammissione al prestito e di merito creditizio previsti dal presente Bando, pena la risoluzione del Contratto già in essere con l'impresa originariamente indicata come beneficiaria.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati o di mancato pagamento di una sola rata o ritardato pagamento di più di due rate di rimborso, anche non consecutive, la Camera di Commercio avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1456 c.c., con provvedimento da trasmettere all'impresa beneficiaria via PEC, e di esigere l'immediato pagamento delle rate scadute e della quota capitale non rimborsata del finanziamento.

In caso di mancato pagamento alla scadenza della rata, decorsi 10 giorni la Camera di Commercio invierà un primo sollecito di pagamento concedendo a tal fine un termine di 10 giorni e nel caso di mancato riscontro da parte del Beneficiario la stessa Camera invierà a mezzo PEC un formale preavviso di risoluzione contrattuale per inadempimento concedendo un ulteriore termine di 15 giorni per provvedere al pagamento della rata scoperta, tenendo conto che in caso contrario si risolverà il contratto richiedendo la restituzione in un'unica soluzione del capitale prestato oltre ad applicare gli interessi di mora e le sanzioni. Infine una volta risolto il contratto e accertata la mancata restituzione del capitale residuo e degli oneri accessori la Camera di Commercio avvierà le azioni legali esecutive per il recupero degli importi dovuti con aggravio di spese e competenze.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso e di qualsiasi altra somme dovuta dalle imprese beneficiarie alla Camera di Commercio, sulle somme scadute matureranno interessi di mora al saggio indicato nel precedente art. 9.

Art. 18 – CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA

La Camera di Commercio è tenuta a svolgere anche a campione i controlli necessari diretti ad accertare

il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando. Si applicano le previsioni dell'art. 71 d.P.R. 445/2000.

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al finanziamento e il Contratto viene risolto in caso di:

1. finanziamento concesso sulla base di dichiarazioni inesatte, false, o reticenti;
2. mancato rispetto della normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
3. mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente Bando o inadempimento degli impegni assunti con il Contratto;
4. superamento del massimale previsto dal Regime di aiuto di cui all'art. 5;
5. mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di ammissione al finanziamento previsti nell'art. 7;
6. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria in data anteriore all'erogazione del finanziamento;
7. messa in liquidazione dell'impresa beneficiaria;
8. apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria in data anteriore all'erogazione del finanziamento;
9. operazioni straordinarie che comportino il subentro di una nuova impresa che non sia in possesso dei requisiti di ammissione al prestito e di merito creditizio prescritti nel Bando.

Al ricorrere di uno dei casi di cui al precedente elenco, la Camera di Commercio revoca il provvedimento di accoglimento della domanda di finanziamento e risolve il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con provvedimento comunicato all'impresa via PEC.

In tal caso, l'impresa beneficiaria dovrà pagare immediatamente alla Camera di Commercio le rate scadute e la quota capitale non rimborsata del finanziamento, ferma l'applicazione degli interessi di mora. La restituzione ed eventuali trattamenti sanzionatori sono regolati secondo quanto previsto nell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998. I crediti conseguenti alla revoca sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Restano ferme le eventuali responsabilità penali.

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi si applicano gli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000, in particolare:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.P.R. 445/2000 la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; inoltre la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché **il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.**

Art. 19 – RINUNCIA E RIMBORSO ANTICIPATO

L'impresa può rinunciare al finanziamento sino al momento della sottoscrizione del Contratto di cui all'art. 16.

Entro tale termine, la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e corredata dal documento di identità del firmatario deve essere inviata alla Camera di commercio via PEC, indicando nell'oggetto della PEC "*Bando per l'assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati*

riservati alle micro, piccole e medie imprese con forma giuridica società di capitali della provincia di Avellino e finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Rinuncia” .

In caso di rinuncia di un'impresa, la Camera di Commercio, sempre che sia reso possibile dalle tempistiche stringenti che caratterizzano la presente procedura, ha facoltà di sottoporre al procedimento di valutazione la prima domanda individuata in ordine cronologico tra quelle non esaminate.

In costanza del Contratto, è facoltà dell'impresa beneficiaria rimborsare anticipatamente il finanziamento. Il rimborso anticipato del finanziamento da parte dell'impresa deve avvenire in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso scritto di 30 giorni.

Art. 20 – COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE

Tutte le comunicazioni relative al Bando, alla presente procedura e al Contratto sono effettuate tramite PEC.

Nel caso in cui l'impresa indichi indirizzi errati o non comunichi eventuali variazioni la Camera di Commercio non sarà responsabile del tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I provvedimenti amministrativi relativi alla procedura sono comunicati alle imprese richiedenti tramite PEC e pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella Sezione Amministrazione Trasparente/concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici.

Gli aiuti oggetto della presente procedura rientrano nella categoria sovvenzioni, contributi, vantaggi economici che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013. La pubblicazione è condizione di efficacia dei relativi provvedimenti.

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di finanziamento accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e denominazione sociale) e dell'importo del finanziamento concesso.

Art. 21 – CLAUSOLA ANTITRUFFA

La Camera di Commercio non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alla procedura del presente Bando.

Art. 22 – DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura è tutelato ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 23 – TUTELA GIURISDIZIONALE

Gli atti della presente procedura sono impugnabili mediante ricorso da presentare nel termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le previsioni del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o in alternativa mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare nel termine di 120 giorni secondo le previsioni del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i, in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell'ambito della procedura oggetto del presente Bando per gli scopi ivi previsti, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Avellino con sede legale in Piazza Duomo n.5, tel. 0825-6941; PEC cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it, nella persona del legale rappresentante.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti:

mail segreteria.generale@av.camcom.it ; tel.0825-694302.

In attuazione del GDPR e della correlata normativa interna viene resa la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI FINANZIARI

(Art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 – GDPR)

Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”) e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

1 – Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Avellino - Ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale - con sede legale in Piazza Duomo n.5, tel. 0825-6941; PEC cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it, nella persona del legale rappresentante.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: mail segreteria.generale@av.camcom.it ; tel.0825-694302.

2 - Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica

I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla partecipazione alla procedura di cui al “Bando per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alle Misure di potenziamento delle micro piccole medie imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Avellino connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il conferimento dei dati personali è pertanto necessario per consentire la partecipazione alla suddetta procedura e per l’eventuale successiva concessione e gestione del finanziamento; il mancato conferimento dei dati non consentirà lo svolgimento di dette attività.

La CCIAA nel dettaglio tratta i dati personali esclusivamente per:

- la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di assegnazione del finanziamento e nello specifico l’istruttoria di ammissibilità formale della domanda, l’istruttoria tecnica della domanda al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando anche relativi al merito creditizio e gli adempimenti di cui alla normativa in materia di Antiriciclaggio, della comunicazione dello stato di avanzamento della domanda di finanziamento.
- I dati verranno trattati per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa posti in capo al titolare.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

In relazione alla finalità di cui al punto 1., il trattamento potrà essere effettuato in quanto necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par.1 lett. e) GDPR) assegnato alle Camere di Commercio dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio nonché all'adempimento di obblighi di legge (art. 6 par.1 lett. c) GDPR).

Dati ottenuti presso terzi e relativa fonte

Si fa presente che il Titolare procede, ai sensi del DPR 445/2000, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti e soggetti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Inoltre la Camera potrà richiedere ed ottenere informazioni commerciali e dati relativi al suo merito creditizio come, ad esempio, dati sull'esposizione finanziaria, sullo stato di solvibilità, sull'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, dati riguardanti la situazione reddituale/patrimoniale. Tali informazioni potranno essere ricavate direttamente dalla Camera o per il tramite di consulenti e fornitori che operano per conto della Camera stessa, mediante accesso a banche dati di soggetti specializzati che operano nel rispetto del Provv. n. 163 del 12 settembre 2019 emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e recante Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

La Camera di Commercio potrà svolgere gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio prescritte dal D.Lgs. 231/2007, mediante accesso alle banche dati di soggetti specializzati.

3 – Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei seguenti principi:

- liceità, ovvero i dati sono trattati solo per il perseguimento delle finalità previste;
- minimizzazione, ovvero i dati personali sono trattati se indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti e limitatamente al periodo necessario;
- sicurezza e integrità, adottando le migliori pratiche per proteggere i dati personali.

4 – Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari secondo la definizione di cui all'art. 4 GDPR ("la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi").

Al fine di svolgere le attività di trattamento necessarie alla realizzazione degli scopi di cui al punto 2 della presente informativa, i suoi dati personali possono essere trattati dai seguenti destinatari:

- InfoCamere Scpa sede legale Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. fiscale 02313821007, che gestisce la procedura di assegnazione del finanziamento mediante la piattaforma *restart.infocamere.it*, quale Responsabile del trattamento dei dati;
- Soggetto/i che effettua/no la valutazione di merito creditizio a supporto delle attività istruttorie svolte dalla Camera di commercio e da Infocamere Scpa, quale/i Sub responsabili del trattamento dei dati;
- autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge connessi alle finalità di cui al punto 2 della presente informativa;
- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e dei Responsabili del trattamento a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali

I dati personali conferiti saranno, inoltre, comunicati a soggetti, enti o autorità ove obbligatorio in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, nonché ove necessario per prevenire o reprimere la commissione di un reato.

Saranno diffusi i dati previsti dagli artt. 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013 e s.m.i., oggetto di pubblicazione obbligatoria quale condizione di efficacia del provvedimento di concessione dell'agevolazione finanziaria.

5 – Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e sono conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre dieci anni dalla estinzione del rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge.

6 – Profilazione

I dati non verranno utilizzati in nessun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei soggetti interessati.

7 – Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR:

- A. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il periodo di conservazione;
- C. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- D. ottenere la limitazione del trattamento;
- E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- F. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- G. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- H. accedere ai propri dati personali;
- I. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- J. proporre reclamo al Garante (art.77 GDPR) o adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 GDPR). secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>

Per esercitare tali diritti è possibile formulare espressa richiesta scritta al Titolare del trattamento, a mezzo PEC all'indirizzo cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Camera di Commercio I.A.A. di Avellino, Piazza Duomo n.5, 83100 Avellino.

Avellino li 2 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Perozzi

IL PRESIDENTE
Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella

DEFINIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA

Impresa: Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 1; Raccomandazione 2003/361/CE);

Medie imprese: le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE);

Piccole imprese: le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE);

Microimprese: le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (v. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Allegato 1, art. 2; Raccomandazione 2003/361/CE);

Impresa in difficoltà: ai fini della presente procedura le imprese in difficoltà sono individuate secondo le seguenti definizioni:

- Ai sensi dell'art. 2 punto 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, Impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- Ai sensi dell'art. 2 punto 14 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, **Impresa in difficoltà** è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituita da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituita da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- Ai sensi dell'art. 3 punto 5 regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, **Impresa in difficoltà** è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

Unità economica: Ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Si considera quindi che tale unità economica costituisca l'impresa interessata. A tale riguardo, per la Corte di giustizia è rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici (v. Comunicazione della Commissione europea n. 2016/C262/01 del 19 luglio 2016, sez. 2, punto 11). Ne deriva che, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene. Ad esempio, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»), se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato "impresa" ai fini della soglia massima di 800.000 euro del sostegno (v. circolare prot. 0005531-P-18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di Aiuti di Stato, par. 6 "Soglie, costi ammissibili e cumulo", testo e note).